



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI00416FL

Borgo San Lorenzo, 26.08.2020

Alle aziende clienti.

Oggetto: D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto).

Dal **15/08/2020** è in vigore il nuovo decreto in oggetto del quale riportiamo sintesi delle misure riguardanti la nostra materia.

Ammortizzatori sociali: Il Legislatore ha deciso di modificare totalmente quanto ad oggi previsto in termini di ammortizzatori sociali riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID19. Infatti a decorrere dal **13/07/2020** (ed entro il 31/12/2020) ciascun datore di lavoro potrà beneficiare di n. **18 settimane** di ammortizzatore sociale riconducibile alla causale "Covid19 nazionale". Le prime 9 settimane, che dovranno scontare anche quanto già autorizzato per periodi successivi al 13/07/2020, saranno concesse senza alcun onere a carico delle Aziende. Le ulteriori 9 settimane invece prevedono il contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019 in misura pari:

1. Al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
2. Al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato;

Tale contributo non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e da coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 01/01/2019.

Merita sottolineare che ad oggi, contrariamente a quanto precedentemente previsto e salvo diverse istruzioni in fase di conversione del Decreto, le settimane vengono conteggiate in base al periodo autorizzato e non effettivamente fruito. Ci auguriamo comunque che con le circolari operative INPS di prossima emanazione possa essere chiarito tale punto visti i disagi organizzativi che ne potrebbero derivare.

Esonero dei contributi previdenziali: Tra le novità introdotte dal Decreto Agosto vi è la previsione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (posta la durata massima di quattro mesi) per le aziende che non intendano richiedere trattamenti di cassa integrazione.

Più precisamente i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i sopracitati trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, **nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito** nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Divieto di licenziamento: Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevedendo che, lo stesso, possa essere intimato individualmente e collettivamente dopo il 31 Dicembre 2020.

E' comunque prevista la possibilità di anticipare detto termine solo nei seguenti casi:

1. Nel momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell'ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali;
2. La scadenza del periodo di fruizione dell'esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali;

Il divieto di licenziamento non opera comunque nelle ipotesi di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della Società oppure nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero ne sia disposto la cessazione.

Incentivo occupazionale: Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Relativamente al **settore turistico e degli stabilimenti termali**, l'esonero di cui sopra è riconosciuto anche per i contratti a tempo determinato o stagionale per un massimo di n.3 mesi. L'efficacia dell'esonero contributivo relativo al settore turistico e degli stabilimenti termali è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine: per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica il Legislatore è intervenuto derogando all'attuale disciplinare dei contratti a termine. Abrogando quanto precedentemente comunicato circa il differimento automatico delle scadenze per i contratti a termine oggetto di ammortizzatori sociali (evitiamo commenti poiché basti pensare che era stato inserito il 19 di Luglio), viene introdotta la possibilità, entro il 31/12/2020, di rinnovare o prorogare **per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta**, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste ordinariamente. Restano ovviamente in vigore i limiti relativi alle proroghe (ad oggi n.4) e alla durata complessiva (24 mesi).



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Versamenti sospesi – ulteriore rateizzazione: Coloro che avevano beneficiato della sospensione dei versamenti contributivi e fiscali e per i quali era prevista come nuova scadenza la data del **16/09/2020**, il Legislatore ha previsto una nuova modulazione di quanto non versato nelle date 16/03/2020-16/04/2020-16/05/2020. Infatti possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il **16/09/2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 Gennaio 2021.

Raddoppio limite anno 2020 welfare aziendale: Limitatamente al periodo di imposta 2020 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito e/o alla base imponibile dello stesso è elevato da € 258,23 ad € 516,46.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo distinti saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale